



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta Civile, in persona del
Giudice Unico dott. Cesare Masetti, ha pronunciato la seguente**

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 7822/2020 del Ruolo Generale promossa con atto
di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del
14 dicembre 2022

d a

██████████ s.as. di ██████████ in
persona del legale rappresentante sig. ██████████

rappresentata e difesa dall'Avv.to ██████████ Bologna del Foro
di Enna, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla
lite allegata all'atto introduttivo del giudizio

ATTRICE opponente

c o n t r o

██████████ - ██████████ s.p.a., in persona del legale rappresentante
rag. ██████████, rappresentata e difesa dall'Avv.to ██████████

██████████ del Foro di Bergamo, procuratore anche domiciliatario,
giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione
e di risposta

CONVENUTA opposta

nonché nella causa civile n. 8143/2020 del Ruolo Generale promossa
con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione
all'udienza del 14 dicembre 2022



d a

██████████ s.as. di ██████████ ██████████ in
persona del legale rappresentante sig. ██████████ ██████████
rappresentata e difesa dall'Avv.to ██████████ del Foro
di Enna, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla
lite allegata all'atto introduttivo del giudizio

ATTRICE opponente

c o n t r o

██████████ – ██████████ s.p.a., in persona del legale rappresentante
rag. ██████████ ██████████ rappresentata e difesa dall'Avv.to ██████████
██████████ del Foro di Bergamo, procuratore anche domiciliatario,
giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione
e di risposta

CONVENUTA opposta

In punto: leasing.

CONCLUSIONI

Dell'attrice opponente

Come in foglio inviato per via telematica.

Della convenuta opposta

Come in foglio inviato per via telematica.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Bergamo, adito su ricorso della soc. ██████████ –
██████████ s.p.a., ingiungeva alla soc. ██████████ ██████████ s.a.s. di
██████████ ██████████ la consegna di n. 2 autobus e n. 1
autovettura (d.i. n. 6345/2020 r.g., opposizione n. 7822/2020 r.g.).



Con atto di citazione ritualmente notificato la soc. [REDACTED] s.a.s. di [REDACTED] [REDACTED] interponeva opposizione avverso il suddetto provvedimento per i seguenti motivi:

- 1) avvenuto esercizio del diritto di riscatto prima della comunicazione della dichiarazione di risoluzione dei contratti;
- 2) indebito arricchimento della concedente;
- 3) nullità delle clausole di cui agli artt. 5, 25, 16 e 20 dei contratti, sia per violazione del codice del consumo, sia per violazione degli artt. 1341 – 1342 c.c. (sottoscrizione c.d. in blocco).

Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, previo accertamento dell'avvenuto perfezionamento dei contratti, il trasferimento della proprietà degli automezzi.

Costituendosi in giudizio la soc. [REDACTED] – [REDACTED] s.p.a. contestava *in toto* gli assunti avversari. Chiedeva, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Il Tribunale di Bergamo, adito su ricorso della soc. [REDACTED] – [REDACTED] s.p.a., ingiungeva alla soc. [REDACTED] s.a.s. di [REDACTED] [REDACTED] la consegna di n. 2 autobus (d.i. n. 6048/2020 r.g., opposizione n. 8143/2020 r.g.). Il decreto veniva munito di clausola di provvisoria esecuzione.

Con atto di citazione ritualmente notificato la soc. [REDACTED] s.a.s. di [REDACTED] interponeva opposizione avverso il suddetto provvedimento per i seguenti motivi:

- 1) nullità della clausola penale (art. 28) in quanto vessatoria e



per violazione degli artt. 1341 – 1342 c.c. (sottoscrizione c.d. in blocco);

- 2) violazione dell'art. 1 co. 137 e seg. L. n. 124/2017, in particolare per quanto concerne la procedura di vendita del bene in caso di inadempimento dell'utilizzatore;

- 3) indebito arricchimento della concedente.

Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, previo accertamento della nullità della clausola di cui all'art. 28 dei contratti, l'applicazione della disciplina di legge.

Costituendosi in giudizio la soc. ██████ – ██████ s.p.a. contestava *in toto* gli assunti avversari. Chiedeva, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Concessa la provvisoria esecuzione del primo decreto, e respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del secondo, le due cause venivano poi riunite, ma non istruite.

A dir il vero in entrambe le cause l'opponente presentava domanda di accertamento tecnico preventivo, cui peraltro poi rinunciava.

Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 14 dicembre 2021 le cause passavano in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso in punto di fatto che:

- le parti hanno stipulato 5 contratti di leasing aventi ad oggetto 5 automezzi (n. 4 autobus e n. 1 autovettura);



- l'utilizzatore ha pagato i canoni, ma non ha potuto esercitare il riscatto, per quanto riguarda i contratti nn. [REDACTED] - [REDACTED] - [REDACTED] (d.i. n. 6345/2020 r.g., opposizione n. 7822/2020 r.g.);

- viceversa, l'utilizzatore non ha pagato i canoni per quanto riguarda i contratti nn. [REDACTED] - [REDACTED] (d.i. n. 6048/2020 r.g., opposizione n. 8143/2020 r.g.); segnatamente, non ha pagato 7 canoni per quanto riguarda il contratto n. [REDACTED] e 6 canoni per quanto riguarda il contratto n. [REDACTED]

- tutti i contratti contengono la clausola (art. 20, Unicità in caso di più contratti) secondo cui *“Qualora il locatario abbia sottoscritto più contratti di locazione finanziaria con la [REDACTED] - [REDACTED] s.p.a., i contratti stessi, nel caso di insolvenza del locatario, devono essere considerati un unico contratto inscindibile per cui la facoltà di risoluzione interesserà contestualmente ogni contratto. In tutti gli altri casi in cui si verifichi uno qualsiasi dei fatti o inadempienze previste dalle clausole risolutive espresse anche in uno soltanto dei contratti in essere, la locatrice avrà piena ed insindacabile facoltà di risolvere di diritto tutti i contratti ancora in essere con il medesimo locatario e potrà compensare direttamente la somma a suo credito per canoni insoluti, penalità, interessi moratori, ecc. in uno o più contratti con quelle eventualmente a suo debito in altro o più contratti”*;

- avvalendosi di detta clausola, la concedente ha ritenuto di dover risolvere tutti i contratti, ivi compresi quelli per cui i canoni erano stati pagati;



- entrambi i decreti ingiuntivi opposti hanno ad oggetto la mera pretesa di restituzione dei beni;

- nelle more due mezzi sono stati consegnati in sede esecutiva, mentre gli altri tre sono stati, dapprima, sottoposti a sequestro penale e, successivamente, restituiti alla concedente.

Va, altresì, premesso in punto di diritto che:

- in caso di risoluzione del contratto di leasing, il bene deve essere sempre e comunque restituito alla concedente (art. 1 co. 138 L. n. 124/2017);

- il collegamento negoziale si ha quando due o più contratti, per volontà della legge o per volontà delle parti, sono tra di loro interdipendenti (Cass. n. 7255/2013: *“Il collegamento contrattuale non dà luogo ad un autonomo e nuovo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. Pertanto, in caso di collegamento funzionale tra più contratti, gli stessi restano conseguentemente soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, mentre la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi “simul stabunt, simul cadent”*”; Cass. n. 7254/2007: *“Nel caso di negozi collegati, il collegamento deve ritenersi meramente occasionale quando le singole dichiarazioni, strutturalmente e funzionalmente autonome, siano solo casualmente riunite, mantenendo l'individualità propria di ciascun tipo negoziale in cui esse si inquadrano, sicché la loro unione non influenza la disciplina dei singoli negozi in*



cui si sostanziano; il collegamento è, invece, funzionale quando i diversi e distinti negozi, cui le parti diano vita nell'esercizio della loro autonomia negoziale, pur conservando l'individualità propria di ciascun tipo, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell'uno debbano ripercuotersi sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia. Ai fini della qualificazione giuridica della situazione negoziale, per accertare l'esistenza, l'entità, la natura le modalità e le conseguenze di un collegamento funzionale tra negozi realizzato dalle parti occorre un accertamento del giudice di merito che passi attraverso l'interpretazione della volontà contrattuale e che, se condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità"; e Cass. n. 14611/2005: "Le parti, nell'esplicazione della loro autonomia negoziale, possono, con manifestazioni di volontà espresse in uno stesso contesto, dar vita a più negozi distinti ed indipendenti, ovvero a più negozi tra loro collegati; le varie fattispecie in cui può configurarsi un negozio giuridico composto possono così distinguersi in contratti collegati, contratti misti (quando la fusione delle cause fa sì che gli elementi distintivi di ciascun negozio vengono assunti quali elementi di un negozio unico, soggetto alla regola della causa prevalente) e contratti complessi (contrassegnati dall'esistenza di una causa unica, che si riflette sul nesso intercorrente tra le varie prestazioni con un'intensità tale da precludere che ciascuna delle predette prestazioni possa essere rapportata ad una distinta causa tipica e faccia sì che le predette prestazioni si presentino tra loro organicamente interdipendenti e tendenti al raggiungimento di un intento negoziale oggettivamente unico). Il collegamento negoziale non dà luogo



ad un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. Pertanto, in ipotesi siffatte, il collegamento, pur potendo determinare un vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti, non esclude che ciascuno di essi si caratterizzi in funzione di una propria causa e conservi una distinta individualità giuridica. Accertare la natura, l'entità, le modalità e le conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato un collegamento funzionale, finalizzato alla coeva cessazione dei due contratti, tra un contratto di agenzia e un contratto di sublocazione, ferma la restante disciplina dei due negozi, con la conseguenza che era nulla ex art. 79 legge n. 392 del 1978 la clausola con la quale il subconduttore aveva rinunziato al diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale)"). Nel caso di specie, sono state proprio le parti, nell'esplicazione della loro autonomia contrattuale, ad instaurare un vincolo tra tutti i contratti stipulati, e ciò mediante la previsione di cui all'art. 20 (Unicità in caso di più contratti). E la concedente ne ha così spiegato il significato: "Il locatario, che abbia stipulato più contratti di leasing con la stessa società, non può certo arbitrariamente decidere quale contratto portare a termine, riscattando un bene o restituendone un altro, magari molto



danneggiato e privo di valore, comunque relativo a contratto di leasing rimasto inadempito: ciò costituirebbe un grave pregiudizio per la società di leasing”;

- in tal caso, di contratti collegati, le vicende dell'uno si ripercuotono sull'altro, *in primis* per quanto riguarda l'inadempimento (Cass. n. 17148/2019: *“In ipotesi di collegamento negoziale, la gravità dell'inadempimento di un singolo contratto non deve essere apprezzata per ciascuna pattuizione, ma all'interno della complessiva struttura negoziale. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che, a fronte del ritenuto collegamento negoziale tra un contratto di appalto e un contratto preliminare di cessione di quote, aveva rigettato la domanda di risoluzione del contratto di appalto per mancato pagamento di parte del corrispettivo, ritenendo che tale inadempimento parziale non incidesse in maniera decisiva sulla complessiva operazione economica)”*; e Cass. n. 19556/2003: *“Il principio di autotutela sancito dall'art.1460 c.c. (in forza del quale, nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascun contraente può rifiutare la propria prestazione in costanza di inadempimento della controparte) deve ritenersi legittimamente applicabile anche nell'ipotesi di inadempimento di un diverso negozio, purché collegato con il primo da un nesso di interdipendenza - fatto palese dalla comune volontà delle parti - che renda sostanzialmente unico il rapporto obbligatorio (e la cui valutazione è rimessa al prudente e insindacabile apprezzamento del giudice di merito)”*). L'inadempimento dell'un contratto può, quindi, essere posto a fondamento della domanda di risoluzione anche dell'altro;

- la clausola che istituisce il collegamento tra due o più



contratti è scevra da profili di vessatorietà ex art. 1341 co. 2 c.c..

Ciò premesso, conviene trattare distintamente le due opposizioni.

- I) Causa n. 7822/2020 r.g..

Con il primo motivo di opposizione la [REDACTED] [REDACTED] invoca l'avvenuto esercizio del diritto di riscatto prima della comunicazione della dichiarazione di risoluzione dei contratti.

Il motivo è infondato.

Invero, come già statuito nell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione, *“alle date di scadenza dei contratti il diritto di opzione non è stato esercitato, e quindi il bene doveva essere comunque restituito, indipendentemente dal fatto che la dichiarazione di risoluzione del contratto sia stata comunicata in un momento successivo; in ogni caso, la risoluzione dei contratti [REDACTED] - [REDACTED] - [REDACTED] (oggetto della presente opposizione) è stata motivata anche sulla scorta dell'inadempimento dei contratti [REDACTED] - [REDACTED] (oggetto dell'altra opposizione), in virtù della clausola di collegamento di cui all'art. 20”.*

Il diritto di riscatto andava esercitato non oltre la scadenza dei contratti, ciò che nella fattispecie concreta non è avvenuto, indipendentemente dal fatto che la dichiarazione di risoluzione sia pervenuta dopo.

D'altro canto, in virtù della clausola di collegamento negoziale, l'inadempimento dei contratti nn. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] giustifica altresì la risoluzione dei contratti nn. [REDACTED] - [REDACTED]



109390, benchè, in relazione a detti ultimi contratti, l'utilizzatore fosse in regola con il pagamento dei canoni.

Con il secondo di opposizione la [REDACTED] lamenta l'indebito arricchimento della concedente.

Il motivo è infondato.

Invero, come già statuito nell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione, *“è ultroneo lamentare l'indebito arricchimento della concedente, giacchè l'opposizione ha ad oggetto esclusivamente il decreto ingiuntivo di consegna del bene (in caso di risoluzione del contratto, il bene deve sempre e comunque essere restituito alla concedente), e giacchè fintanto che il bene non venga venduto o riallocato non si può sapere se la concedente, per effetto della penale, realizzi o meno un indebito arricchimento”*.

Null'altro vi è da aggiungere in relazione a questo motivo.

Con il terzo di opposizione la [REDACTED] eccepisce la nullità delle clausole di cui agli artt. 5, 25, 16 e 20 dei contratti, sia per violazione del codice del consumo, sia per violazione degli artt. 1341 – 1342 c.c. (sottoscrizione c.d. in blocco).

Il motivo è infondato.

Invero, come già statuito nell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione, *“l'opponente non spiega per quale ragione le clausole indicate (in particolare, quella sull'unicità in caso di più contratti)” sarebbero vessatorie; in ogni caso la [REDACTED] non è un consumatore, mentre il richiamo delle clausole di cui alle condizioni generali non è stato effettuato in blocco”*.



Si ribadisce soltanto che la clausola di cui all'art. 20 sull'unicità in caso di più contratti non è affatto vessatoria.

Di qui il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

La domanda riconvenzionale dell'opponente è infondata.

Invero i contratti sono stati legittimamente risolti dalla concedente, per cui la pretesa di trasferimento della proprietà degli automezzi non è meritevole di accoglimento.

- II) Causa n. 8143/2020 r.g..

Con il primo motivo di opposizione la ██████████ ██████ eccepisce la nullità della clausola penale (art. 28) in quanto vessatoria e per violazione degli artt. 1341 – 1342 c.c. (sottoscrizione c.d. in blocco).

Il motivo è infondato.

Invero, come già statuito nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, *“innanzitutto la clausola penale non è affatto vessatoria (al più la penale può essere ridotta se manifestamente eccessiva); in secondo luogo, la clausola penale impostata sulla formula “scaduto + scadere – bene” è conforme a legge; in ogni caso la ██████████ ██████ non è un consumatore, mentre il richiamo delle clausole di cui alle condizioni generali non è stato effettuato in blocco”*.

Null'altro vi è da aggiungere in relazione a questo motivo.

Piuttosto vi è da sottolineare che l'opponente non contesta il proprio inadempimento e la gravità dello stesso, ai sensi di contratto



oltre che ai sensi dell'art. 1 co. 137 L. n. 214/2017. In particolare, ai sensi di tal ultima norma, per i leasing non immobiliari, l'inadempimento è grave volta che non vengano pagati almeno 4 canoni mensili anche non consecutivi, e tale presupposto, nella fattispecie concreta, è senz'altro configurabile, avuto riguardo ai contratti nn. [REDACTED]

Neanche può discutersi della pandemia e della moratoria, dato che gli insoluti si erano già cristallizzati prima del lockdown: circostanza che, tra l'altro, impediva all'opponente di accedere al beneficio.

Con il secondo di opposizione la [REDACTED] lamenta la violazione dell'art. 1 co. 137 e seg. L. n. 124/2017, in particolare per quanto concerne la procedura di vendita del bene in caso di inadempimento dell'utilizzatore.

Il motivo è infondato.

Invero, come già statuito nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, "*è ultroneo lamentare la violazione della procedura di vendita o ricollocazione del bene, giacchè gli automezzi sono stati appena restituiti e la vendita o ricollocazione del bene non è ancora avvenuta*".

Null'altro vi è da aggiungere in relazione a questo motivo.

Con il terzo opposizione la [REDACTED] lamenta l'indebito arricchimento della concedente.

Il motivo è infondato.

Invero, come già statuito nell'ordinanza di rigetto dell'istanza



di sospensione della provvisoria esecuzione, *“è ultroneo lamentare l'indebito arricchimento della concedente, giacchè l'opposizione ha ad oggetto esclusivamente il decreto ingiuntivo di consegna del bene (in caso di risoluzione del contratto, il bene deve sempre e comunque essere restituito alla concedente), e giacchè fintanto che il bene non venga venduto o riallocato non si può sapere se la concedente, per effetto della penale, realizzi o meno un indebito arricchimento”*.

Null'altro vi è da aggiungere in relazione a questo motivo.

Di qui il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

La domanda riconvenzionale dell'opponente è infondata.

Invero la clausola penale non è affatto vessatoria.

In ogni caso, e per lo meno in questa sede, ove di discute soltanto della riconsegna dei beni, l'opponente non ha nemmeno l'interesse ad agire per farne dichiarare la presunta vessatorietà.

Le spese di lite seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 11.811,00= (di cui € 9.785,00= per le due cause di opposizione ed € 2.026,00= per le due istanze di accertamento tecnico preventivo), oltre a spese generali nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrendo.

Si precisa che, per quanto riguarda le due cause di opposizione, sono stati considerati gli onorari del difensore per ciascuna causa separatamente fino al momento della riunione (prima e seconda fase), e per entrambe le cause insieme dopo la riunione (terza e quarta fase); e che, per quanto riguarda le due istanze di accertamento tecnico



preventivo, sono stati considerati gli onorari del difensore per ciascuna causa separatamente soltanto per le prime due fasi, non anche per la terza, che non è stata espletata.

Le istanze di consulenza tecnica d'ufficio per la stima del valore di mercato dei mezzi sono irrilevanti sempre per la stessa ragione: qui si discute solo e soltanto della restituzione dei beni.

P . Q . M .

Il Tribunale, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:

- respinge le opposizioni e, per l'effetto, conferma i decreti ingiuntivi opposti;

- respinge, altresì, le domande riconvenzionali dell'opponente;

- condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, liquidate in complessivi € 11.811,00= (di cui € 9.785,00= per le due cause di opposizione ed € 2.026,00= per le due istanze di accertamento tecnico preventivo), oltre a spese generali nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrendo.

Così deciso in Bergamo il 14 marzo 2022.

IL GIUDICE

Dott. Cesare Massetti

